

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMA, BOZZELLO VEROLE, DEL NERO, BUZIO, FASSINO, FOSSON, de' COCCI, MIROGLIO, CONTI PERSINI, PARRINO, GIACOMETTI, AMADEO e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa legislatura il Senato ha votato un interessante aggiornamento della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificata con legge 30 aprile 1976, n. 385, che regola la produzione ed il commercio delle acquaviti.

Il disegno di legge, conseguente all'abbinamento di analoghe proposte parlamentari e governative, dopo un non facile percorso, aveva infine raccolto un largo consenso dei tecnici e delle categorie ed era all'ordine del giorno della Camera dei deputati quando si è chiusa la legislatura.

Esso ha l'obiettivo di migliorare la qualità del prodotto ed introduce norme indispensabili per fronteggiare la concorrenza di altri Paesi del Mercato comune, anche in considerazione dell'indispensabile adeguamento alle norme fiscali della Comunità. A tal fine stabilisce, per la maggior parte delle acquaviti, un periodo minimo di invecchiamento, operando anche una differenziazione a seconda del tempo di invecchiamento.

Precisa inoltre a quali condizioni è possibile far riferimento ad un invecchiamento del prodotto eliminando pratiche commerciali attualmente in vigore ed al limite della legittimità.

La differenziazione fra le varie acquaviti, in relazione al periodo di invecchiamento,

consente di utilizzare tale classificazione anche ai fini fiscali senza il pericolo di andare contro disposizioni comunitarie in materia.

Passando all'esame dei vari articoli si rileva:

Articolo 1. — È modificato, rispetto al testo già approvato dal Senato, sotto l'aspetto puramente formale. Il precedente testo viene inoltre sdoppiato, riportandosi all'articolo 2 la parte che modifica l'articolo 3 della legge precedente.

Con questo articolo si diminuisce la gradazione minima delle acquaviti da 40 a 38 gradi, allineando la norma alla maggior parte delle legislazioni europee ed eliminando un ostacolo per la nostra esportazione di acquaviti.

Articolo 2. — Ripete la seconda parte del testo dell'articolo 1 già approvato.

Tra l'altro elimina l'obbligo di stabilire, per l'acqua potabile utilizzata al fine di portare l'acquavite dalla gradazione di produzione a quella di consumo, particolari indici (di mineralizzazione e residui di trattamento) in quanto la materia è stata recentemente regolata a livello orizzontale. Migliora la dizione della precedente legge per quanto riguarda l'uso di caramello.

Detta norme volte ad evitare equivoci in ordine all'invecchiamento di prodotti miscelati.

Articolo 3. — Precisa i prodotti ai quali è riservata la denominazione di « acquavite », « acquavite di vino », « arzente » e « brandy ».

Per il maggiore prestigio dell'acquavite di vino sui mercati nazionali ed internazionali estende anche ad essa l'obbligo di invecchiamento di almeno 12 mesi in botti di quercia, già esistente quando la si vuole denominare *brandy*, rendendo quindi sinonime le due denominazioni *brandy* ed *acquavite di vino*.

Articolo 4. — Introduce nella legge il divieto, oggi contenuto nel regolamento, di provvedere alla distillazione della vinaccia passando attraverso la vinellatura, questione sulla quale si dovrà prevedibilmente tornare in sede di regolamentazione del prodotto nel quadro della CEE.

Regola inoltre la questione della aromatizzazione complementare della grappa estendendo anche a questa *acquavite* le norme che già esistono per quella di vino.

Stabilisce limitazioni all'indicazione di invecchiamento in etichetta ed all'uso della qualifica « riserva » e similari per evitare che queste indicazioni possano essere utilizzate per prodotti che non abbiano almeno un invecchiamento di 12 mesi in fusti di legno.

Articoli 5 e 6. — L'articolo 5 stabilisce un invecchiamento minimo di tre anni per la *acquavite di canna da zucchero* che voglia qualificarsi « rum puro », mentre l'articolo 6 recepisce la migliore tradizione produttiva del *whisky*, stabilendo per esso il divieto di destinazione al consumo prima di tre anni di invecchiamento.

Con questa norma si assicura al *whisky* un alto *standard* qualitativo. Si è provveduto altresì a tutelare il *whisky scozzese* riservando l'impiego della parola *scotch* (scozzese), nel quadro delle bevande alcoliche, a tale prodotto.

Nel frattempo è pervenuta una domanda di tutela corrispondente per la denominazione *irish* da parte dei produttori del *whisky* irlandese ed i proponenti pensano che la richiesta possa prendersi in favorevole considerazione.

In questo articolo si è anche voluto difendere la denominazione *blended whiskey*, o

blended whiskey, contro eventuali pratiche non tradizionali.

Articolo 7. — Viene incontro alla necessità, largamente sentita per una maggiore trasparenza del mercato e la tutela del consumatore, di distinguere dal *whisky* le altre *acquaviti di cereali*, cosiddette bianche.

Articoli 8 e 9. — L'articolo 8 stabilisce il regime di certificazione delle *acquaviti importate*. L'articolo 9 introduce una modificazione alle norme precedenti, resa necessaria dalla determinazione, per certe *acquaviti*, di obblighi di invecchiamento prima della destinazione al consumo.

Articolo 10. — Ha un valore chiarificativo di carattere amministrativo stabilendo quale contrassegno devono portare le *acquaviti di nuovo riconoscimento* nel periodo corrente fra l'entrata in vigore del riconoscimento stesso e la disponibilità per esse degli specifici contrassegni.

Articolo 11. — Contiene una norma di coordinamento resa necessaria dalla unificazione a 86° della gradazione massima di distillazione delle *acquaviti*.

Articolo 12. — Contiene una norma transitoria che fa salva la circolazione delle *acquaviti già imbottigliate* in base alla legge precedente quando entreranno in vigore le norme modificate.

Articolo 13. — Consente una congrua dilazione dell'applicazione delle norme relative al nuovo obbligo di invecchiamento minimo prima della destinazione al consumo. Il che è necessario per la creazione delle scorte e quindi per assicurare la continuità di approvvigionamento del mercato.

Articolo 14. — È semplice conseguenza del disposto dell'articolo 7 del disegno di legge, che implica appunto l'abrogazione ivi disposta dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, che regola in maniera meno soddisfacente la stessa materia.

Onorevoli senatori, domandiamo di confermare l'approvazione già data dal Senato al presente disegno di legge nella precedente legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, nè superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'aggiunta di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad

una gradazione alcolica non inferiore a 38°, nè superiore a 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) l'aggiunta di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

L'età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo nel territorio nazionale i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

È tollerata, per i vini acescenti, una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della

infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime.

È consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento nè interno nè esterno ».

Art. 5.

All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

« La denominazione "rum puro" è riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che è stato sottoposto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale ».

Art. 6.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95° in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito.

Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto.

La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al whisky scozzese.

La qualifica "irish" è riservata al whisky irlandese.

La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey ».

Art. 7.

Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

La denominazione "korn" o "corn" è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

La denominazione di "saké distillato" è riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.

Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello ».

Art. 8.

L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero ».

Art. 9.

Al terzo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subito l'invecchiamento minimo prescritto; ».

Art. 10.

All'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori ».

Art. 11.

Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.

Art. 12.

I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si trovino già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge, purchè in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 13.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 14.

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato.